



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05624 DEL DEP. MAGI
(res. n. 517 del 24 luglio 2025)**

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante lamenta che le modifiche introdotte dal decreto Caivano (D.L. 15 settembre 2023) (*rectius* Legge, stante l'intervenuta conversione, con modif., in L. 13 novembre 2023, n. 159) abbiano inciso sul sovraffollamento del comparto detentivo minorile e, persino, sui principi che governano il processo penale minorile, asserendo che le medesime abbiano avuto ricadute anche sull'approccio trattamentale e quindi (indirettamente) sulla lesione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena.

Alla luce di ciò, lo stesso chiede di conoscere se il Ministro della giustizia reputi opportuno promuovere iniziative di competenza volte ad una approfondita verifica dell'impatto concreto delle disposizioni sopra richiamate, con particolare riguardo al perseguimento delle finalità rieducative della detenzione e nell'ottica del rispetto delle norme costituzionali internazionali in materia di giustizia, nonché quanti siano, oggi, i detenuti collocati in I.p.m. in fase di custodia cautelare e, tra essi, quanti siano stati esclusi dalla possibilità di accedere a misure alternative, nonché quanti siano stati, nel periodo di riferimento, gli ingressi per l'esecuzione di pene brevi o precedentemente sospese.

Tanto premesso, sulla scorta del contributo informativo fornito dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Comando, si possono fornire i seguenti dati e chiarimenti.

In particolare, per quanto attiene all'asserita impennata che si sarebbe registrata a partire dal 2023, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento normativo in esame, degli accessi in I.p.m. - a dire dell'interrogante riconducibile ad un crescente "ricorso alla custodia cautelare, spesso per reati di medio basso e gravità", nonché ad "un aumento degli ingressi in esecuzione di pene brevi, in molti casi teoricamente compatibili con misure alternative alla detenzione" -, l'analisi dei dati e dell'ambito di applicazione delle nuove previsioni normative mostra come il c.d. decreto Caivano non abbia, invero, prodotto autonomi e significativi incrementi delle presenze in I.p.m., fermo restando che la citata novella ha implementato le prerogative della magistratura minorile, al cui vaglio è ovviamente rimessa l'applicazione della misura custodiale e/o l'accesso alle misure alternative nei casi concreti, sulla base di una valutazione del merito delle singole vicende procedurali, non ricollegabile direttamente alle generali ed astratte previsioni normative.

Prendendo le mosse dall'analisi dei dati e dal raffronto tra il numero degli ingressi negli Istituti penali minorili nel 2023 e quello registrato negli ultimi 15 anni, si può rilevare come tale numero si sia mantenuto sostanzialmente costante nel tempo, superando mediamente di poco i mille accessi per ciascuna delle annualità interessate.

Nel dettaglio, gli ingressi negli Istituti penali per i minorenni, negli anni dal 2009 al 2023, sono stati rispettivamente pari a n. 1.222 nel 2009, n. 1.172 nel 2010, n. 1.246 nel 2011, n. 1.252 nel 2012, n. 1.201 nel 2013, n. 992 nel 2014, n. 1.068 nel 2015, n. 1.141 nel 2016, n. 1.057 nel 2017, n. 1.132 nel 2018, n. 1.028 nel 2019, n. 713 nel 2020, n. 835 nel 2021, n. 1.051 nel 2022, n. 1.142 nel 2023, n. 1.258 nel 2024 e n. 563 al 30 giugno 2025.

Va peraltro precisato che, nella percentuale di ingressi sopra riportata, sono altresì incluse le risultanze dei frequenti trasferimenti da un I.p.m. all'altro, che avvengono sia per motivi di giustizia o di sicurezza, che per garantire i colloqui dei ristretti con i propri familiari.

Quanto sopra mostra come l'entrata in vigore del c.d. decreto Caivano non abbia concretamente ed autonomamente influito sul numero dei minori e giovani ristretti presso gli Istituti Penali per i Minorenni italiani, tanto che – alla data del 15 gennaio 2024 – il dato era sostanzialmente invariato rispetto all'omologo dato per come rilevato al 31 dicembre 2023 (variando infatti di 1 sola unità).

Con specifico riferimento ai dati oggetto di richiesta, poi, si rileva che, nel periodo compreso da settembre 2023 ad oggi, i detenuti del comparto minorile collocati negli Istituti penali minorili in fase di custodia cautelare sono stati n. 367 (in particolare, n. 37 dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, n. 161 nel 2024 e n. 169 sino al 28 luglio 2025).

Di seguito si riportano i dati richiesti in merito al numero di accessi negli Istituti penali minorili di persone in stato di custodia cautelare con riferimento agli anni 2024 e 2025 (dati aggiornati alla data del 28 luglio).

Nel 2024 sono stati registrati 1.008 ingressi in custodia cautelare; tali ingressi corrispondono all'80% del totale e, con specifico riferimento ai detenuti stranieri, all'84%.

Nel 2025, fino alla data del 28 luglio, sono stati registrati 542 ingressi in custodia cautelare; tali ingressi corrispondono all'81% del totale e, con specifico riferimento ai detenuti stranieri, all'87%.

Con riferimento, invece, a quanto rilevato in termini di sovraffollamento, si rappresenta che, alla data del 28 luglio 2025, le presenze complessive negli Istituti penali minorili, a livello nazionale, sono di 553 ristretti, a fronte di una capienza di 586, pari ad un grado di occupazione del 94%.

Risulta, tuttavia, indispensabile interpretare i dati sopra riportati alla luce di talune peculiarità di contesto.

Ed infatti, appare dirimente osservare come l'aumento che si è registrato tra il 2024 e il 2025, invero, non sia dovuto tanto all'operatività degli istituti processual-penalistici introdotti dal c.d. decreto Caivano, quanto piuttosto all'esplosione delle devianze giovanili (che spesso si estrinsecano in agiti criminosi, frequentemente interconnessi con l'abuso di sostanze psicotrope), per come registratesi nell'ambito del mutamento storico in atto, oltre che ad una serie di concause ulteriori, quali *in primis* l'applicazione concreta delle attuali previsioni normative in relazione ai reati commessi da minori stranieri non accompagnati, provenienti in prevalenza dal Nord-Africa - il cui afflusso nel territorio dello Stato, negli ultimi anni, è stato significativamente superiore rispetto al passato (oggi costituiscono circa il 48% della popolazione detentiva minorile) -, caratterizzata da peculiari difficoltà.

Ed infatti, se al 31 dicembre 2023 le presenze negli Istituti penali minorili erano pari a 495, e al 31 dicembre 2024 erano 587 – con un apparente *trend* positivo – in seguito (ed in particolare al 15 luglio 2025) erano scese a 560, mentre alla data del 28 luglio 2025 erano ancora in diminuzione (555) e, alla data dell'8 agosto, erano ulteriormente diminuite a 549.

Quanto appena indicato conferma che, nonostante un contingente peggioramento della situazione nel contesto della violenza giovanile, il complessivo impianto introdotto dal c.d. decreto Caivano ha sortito un esito positivo, né – sul lungo periodo – è suscettibile, di per sé, di influire sul numero delle presenze.

Per quanto, poi, attiene all'ipotizzato nesso tra le modifiche normative oggetto dell'atto ispettivo e l'asserito “*tasso crescente di ricorso alla custodia cautelare, spesso per reati di media o bassa gravità*”, giova osservare che, ad oggi, la custodia cautelare può essere applicata per delitti non colposi puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a sei anni, oltre che per altri delitti espressamente indicati ed, in particolare, quelli, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e),

e *bis*), e g) del codice di procedura penale, nonché per altri reati, quali quelli in materia di stupefacenti.

Si tratta, con evidenza, di fattispecie criminose (a titolo esemplificativo, delitti in materia di armi, furti aggravati anche dall'uso di armi, furti in abitazione, violenze sessuali di gruppo) che difficilmente potrebbero essere definite di media o bassa gravità.

Quanto, poi, alla richiesta formulata dall'interpellante di conoscere quanti detenuti collocati in I.p.m. in fase di custodia cautelare siano stati esclusi dalla possibilità di accedere a misure alternative, non si può non osservare come l'ontologica incompatibilità che sussiste tra la misura cautelare (al cui *genus* appartiene la custodia cautelare) e le misure alternative, che ineriscono invece (come noto) alla fase dell'esecuzione – che, di certo, non potrebbero colpire la stessa persona nello stesso momento e per lo stesso titolo - non consente di estrarre tale dato statistico (né correlazioni di altra natura).

Senza trascurare che, trattandosi di applicazioni concrete rimesse alla valutazione dell'Autorità giudiziaria in ordine allo specifico caso (così come quelle concernenti l'eventuale revoca della sospensione condizionale della pena, anche in relazione a pene detentive brevi), valutazione che risente inevitabilmente dei fattori sopra già richiamati (quali la frequente assenza, nel caso di minori stranieri non accompagnati, di riferimenti familiari nel territorio dello Stato e di domicili idonei), anche un eventuale dato numerico non sarebbe sintomatico di alcun effetto normativo.

Per quanto attiene, infine, alle ipotizzate rinuncia alla finalità rieducativa della pena e inosservata delle norme costituzionali e internazionali sui diritti dell'infanzia, occorre preliminarmente osservare che - in ossequio ai principi di autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario - alla salvaguardia di detti principi è preposta l'Autorità giudiziaria, la quale, nel rispetto delle norme costituzionali e processual-

penalistiche, provvede ad applicare, in via cautelare, la misura detentiva inframuraria solo laddove ciò sia ritenuto indispensabile alla tutela delle esigenze cautelari.

Tanto premesso, anche questa Amministrazione si dimostra ben lontana da logiche eminentemente repressivo-punitive, essendo primariamente e consapevolmente improntata su approcci trattamentali finalizzati a rendere possibile un'effettiva realizzazione della finalità rieducativa della pena consacrata nella nostra Carta Costituzionale, nel rispetto altresì degli *standard* in materia di esecuzione penale dettati dai trattati internazionali.

Ed infatti, al fine di contrastare il sovraffollamento delle strutture e di consentire ai detenuti minorenni e giovani adulti di beneficiare di luoghi più adeguati ove svolgere l'attività trattamentale, sono stati aperti ben quattro nuovi Istituti penali minorili (segnatamente L'Aquila – che ha visto la luce appena il 4 agosto – Lecce e Rovigo, oltre a S. Maria Capua Vetere).

Nella medesima prospettiva di recupero, si iscrive, altresì, la istituzione, in sinergia con alcune Regioni, di nuove Comunità socio-sanitarie ad alta intensità terapeutica, dislocate nelle tre macro-aree del settentrione, del meridione e del centro-isole. Delle prime 3, situate in Lombardia, per una capienza di 36 posti, due hanno già visto la luce e sono operative. La terza aprirà a breve e ne sono previste altre, dislocate sull'intero territorio nazionale, tra Veneto, Centro e Isole.

L'intera operazione, ha comportato un cospicuo investimento di risorse, oltre che di energie, da parte di questa Amministrazione.

Si tratta di strutture fortemente innovative, conformi al modello delineato dalla Conferenza Stato-Regioni (comunità socio-educative ad alta integrazione sanitaria), per la presa in carico di minori che presentano problematiche psichiche e di dipendenza da sostanze psicotrope, che – una volta entrate a pieno regime – concorreranno in modo significativo, sia a svolgere una funzione deflattiva all'interno di alcuni Istituti penali minorili e quindi a migliorare, di conseguenza, le condizioni logistiche, di vita e trattamentali dei rimanenti detenuti, che a garantire a quella

componente di utenti, affetti dai disagi cronici summenzionati, l'offerta di cure personalizzate adeguate.

Al perseguimento delle medesime finalità ed alla cura del preminente interesse del minore sono, inoltre, rivolti il potenziamento delle figure educative di riferimento – perseguito con l'assunzione nel 2024 di cospicui contingenti di funzionari della professionalità pedagogica e sociale, proseguita anche nel 2025 – e la specializzazione dei reparti di Polizia Penitenziaria addetti al comparto detentivo minorile, nonché il ricorso agli esperti *ex art. 80 O.P.*

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)